

STATUTO

I GIARDINI DI BETHEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIALE LEONARDO
SCIASCIA 36

Numero REA: AG - 196461

Codice fiscale: 02639130844

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

	dell'art. 19 della tabella, allegato "B" al D.P.R. 26 Ottobre	
	1972 n.642.	
	I comparenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.	
	196, consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati	
	personali per tutti i fini di cui sopra, nonchè le comunica-	
	zioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei	
	dati, anche oltre i termini di legge, esonerando il notaio	
	da ogni responsabilità al riguardo.	
	Ri-	
	chiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto dattiloscrit-	
	to da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pu-	
	gno. Viene letto da me Notaio, ai comparenti che l'approvano	
	e lo sottoscrivono. Consta di quattro fogli di cui occupa	
	tredici pagine e quanto fin quì della quattordicesima.	
	Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti venti.	
	Firmato: Terrazzino Giuseppe, Terrazzino Alfonso, Tarallo	
	Giuseppe, Giglione Giovanna, Avanzato Domenica Rita.	
	GIUSEPPINA COMPARATO NOTAIO.	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di AGRIGENTO la Società	
	cooperativa denominata "I GIARDINI DI BETHEL Società Coo-	
	perativa " .	

	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo il perseguimento dell'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse nei settori: turisti-	
	co culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te di cui all'art. 1 lett. b) della legge 381/91.	
	La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	

	craticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Coope-	
	rativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, de-	
	ve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazio-	
	nale.	
	<u>La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-</u>	
	<u>traverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di</u>	
	<u>Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, U-</u>	
	<u>nità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici,</u>	
	<u>morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di</u>	
	<u>operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di ri-</u>	
	<u>levante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e</u>	
	<u>ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoria-</u>	
	<u>li e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di</u>	
	<u>persone svantaggiate.</u>	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	

	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	<u>La Cooperativa ha il seguente scopo sociale:</u>	
	<u>1) La realizzazione e la gestione di case famiglie, comu-</u>	
	<u>nità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragaz-</u>	
	<u>ze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri sog-</u>	
	<u>getti privi d'assistenza familiare;</u>	
	<u>2) La realizzazione e la gestione di comunità alloggio per</u>	
	<u>minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichi-</u>	
	<u>ci, morali);</u>	
	<u>3) La realizzazione e/o gestione di comunità alloggio per</u>	
	<u>minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria mi-</u>	
	<u>norile anche nell'ambito della competenza amministrativa, ci-</u>	
	<u>vile e penale.</u>	
	<u>La cooperativa si propone, altresì:</u>	
	<u>4) Istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai</u>	
	<u>minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichi-</u>	
	<u>ci, morali);</u>	

	<u>5) La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di mino-</u>	
	<u>ri soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minori-</u>	
	<u>le anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile</u>	
	<u>e penale;</u>	
	<u>6) La realizzazione e la gestione di centri diurni d'assi-</u>	
	<u>stenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili</u>	
	<u>psichici e fisici ed anziani;</u>	
	<u>7) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità</u>	
	<u>diurna o residenziale temporanea;</u>	
	<u>8) l'assistenza delle gestanti e delle ragazze - madri per-</u>	
	<u>seguita attraverso formule innovative rispetto ai tradiziona-</u>	
	<u>li istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambien-</u>	
	<u>te familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui</u>	
	<u>si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; la</u>	
	<u>prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicolo-</u>	
	<u>gica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie,</u>	
	<u>nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; la rea-</u>	
	<u>lizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'in-</u>	
	<u>serimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;</u>	
	<u>9) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto inte-</u>	
	<u>grativo socio psico - pedagogico e specialistico per attività</u>	
	<u>scolastiche e para - scolastiche sia all'interno di scuole</u>	
	<u>pubbliche o private che a domicilio che permettono di innal-</u>	
	<u>zare il livello culturale didattico dei ragazzi svantaggiati,</u>	
	<u>portatori di handicaps e extracomunitari;</u>	

	<u>10) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a</u>	
	<u>tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunita-</u>	
	<u>ri per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizza-</u>	
	<u>zioni di servizi;</u>	
	<u>11) la formazione professionale di immigrati e/o extracomuni-</u>	
	<u>tari tramite appositi corsi utili ad elevare le capacità la-</u>	
	<u>vorative degli stessi;</u>	
	<u>12) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari</u>	
	<u>volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento al-</u>	
	<u>le leggi emanate ed emanande;</u>	
	<u>13) La realizzazione e gestione di centri di accoglienza diur-</u>	
	<u>ni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e</u>	
	<u>di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;</u>	
	<u>14) la realizzazione e conduzione di centri di prima acco-</u>	
	<u>glienza per extracomunitari;</u>	
	<u>15) la mediazione interculturale per le popolazioni immigra-</u>	
	<u>te;</u>	
	<u>16) l'attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disa-</u>	
	<u>bili in genere</u>	
	<u>17) la realizzazione di soggiorni vacanze;</u>	
	<u>18) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici</u>	
	<u>marini, montani e termali;</u>	
	<u>19) la realizzazione e/o la gestione di strutture extra - o-</u>	
	<u>spedaliere, residenze sanitarie assistenziali R.S.A., per</u>	
	<u>anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non</u>	

	<u>assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui,</u>	
	<u>finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, as-</u>	
	<u>sistenziali e di recupero funzionale e sociale;</u>	
	<u>20) La cooperativa può gestire e fornire stabilmente o tem-</u>	
	<u>poraneamente, in conto proprio o per conto terzi presso le a-</u>	
	<u>ziende sanitarie pubbliche , convenzionate e/o private tutti</u>	
	<u>i servizi di:</u>	
	<u>- Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e</u>	
	<u>domiciliare;</u>	
	<u>- Assistenza generica;</u>	
	<u>- Trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al</u>	
	<u>loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;</u>	
	<u>- Distribuzione del vitto in collaborazione con il perso-</u>	
	<u>nale infermieristico;</u>	
	<u>- Prelievo referti;</u>	
	<u>- Pulizia sale operatorie;</u>	
	<u>- Collaborazione con il personale infermieristico nella</u>	
	<u>pulizia del malato allettato e nelle manovre di posiziona-</u>	
	<u>mento nel letto;</u>	
	<u>- tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausilia-</u>	
	<u>ri socio sanitari specializzati.</u>	
	<u>21) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali</u>	
	<u>a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studen-</u>	
	<u>ti, per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organiz-</u>	
	<u>zazioni di servizi;</u>	

	<u>22) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del</u>	
	<u>disadattamento e della criminalità minorile mediante la rea-</u>	
	<u>lizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamen-</u>	
	<u>to ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;</u>	
	<u>23) la promozione di attività di prevenzione del disagio</u>	
	<u>giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale gio-</u>	
	<u>vanile;</u>	
	<u>24) la costituzione e la gestione di équipe socio psico -</u>	
	<u>pedagogica e specialistica.</u>	
	<u>25) L'assistenza post - penitenziaria;</u>	
	<u>26) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto</u>	
	<u>organizzato nel territorio;</u>	
	<u>27)IL Servizio di segretariato sociale e informa - giovani;</u>	
	<u>28) La gestione del servizio di babysitter presso il domi-</u>	
	<u>cilio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro.</u>	
	<u>L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e</u>	
	<u>alla famiglia, anche mediante l'attività di consulenza rela-</u>	
	<u>tiva ai servizi resi ed altre attività connessa ed affine;</u>	
	<u>29) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo</u>	
	<u>libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la</u>	
	<u>prevenzione del disagio minorile;</u>	
	<u>30) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo</u>	
	<u>libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, foto-</u>	
	<u>grafia, hobbies vari etc.);</u>	
	<u>31) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la pro-</u>	

	<u>mozione culturale e sociale.</u>	
	<u>32) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi del-</u>	
	<u>le persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini</u>	
	<u>conoscitive;</u>	
	<u>33) la gestione del servizio sociale professionale;</u>	
	<u>34) La promozione in collaborazione con gli enti preposti,</u>	
	<u>di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa ne-</u>	
	<u>cessaria al conseguimento degli scopi sociali;</u>	
	<u>35) la formazione professionale dei propri soci tramite appo-</u>	
	<u>siti corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che</u>	
	<u>i soci svolgono presso terzi;</u>	
	<u>36) servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o</u>	
	<u>sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali,</u>	
	<u>presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di</u>	
	<u>villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai de-</u>	
	<u>genti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di colla-</u>	
	<u>boratori non soci;</u>	
	<u>37) la gestione di servizi socio-assistenziali generici e qua-</u>	
	<u>lificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni spe-</u>	
	<u>cialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pub-</u>	
	<u>blici e privati nonché con organizzazioni di servizi;</u>	
	<u>38) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -</u>	
	<u>madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integ-</u>	
	<u>razione nella vita sociale con riferimento alle leggi emana-</u>	
	<u>te ed emanande;</u>	

	<u>39) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento</u>	
	<u>dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società</u>	
	<u>(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritro-</u>	
	<u>vo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per</u>	
	<u>concerti ed attività socio - culturali);</u>	
	<u>40) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei</u>	
	<u>servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture</u>	
	<u>sociali scolastiche e para - scolastiche al fine di assicura-</u>	
	<u>re condizioni materiali e sociali che permettono la realizza-</u>	
	<u>zione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico</u>	
	<u>sviluppo del bambino;</u>	
	<u>41) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -</u>	
	<u>assistenza e Tele - medicina;</u>	
	<u>42) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gesti-</u>	
	<u>ta anche in convenzione con personale specializzato;</u>	
	<u>43) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;</u>	
	<u>44) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie</u>	
	<u>dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igieni-</u>	
	<u>co-sanitario nelle scuole;</u>	
	<u>45) la gestione di scuole aziendali, istituti normali o spe-</u>	
	<u>ciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di forma-</u>	
	<u>zione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per</u>	
	<u>le persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali</u>	
	<u>o pluri - minorati, sia a regime di convitto che di semi con-</u>	
	<u>vitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente ri-</u>	

	<u>conosciute, nonché Centri o Istituti occupaziona-</u>	
	<u>li-riabilitativi e di riabilitazione professionale;</u>	
	<u>46L' Istituzione di corsi di Istruzione e Formazione Tec-</u>	
	<u>nica Superiore (IFTS) quale offerta formativa post-secondaria</u>	
	<u>integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro</u>	
	<u>rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla do-</u>	
	<u>manda di figure professionali tecniche di livello me-</u>	
	<u>dio-altro, inserite nei settori produttivi interessati da</u>	
	<u>profonde trasformazioni tecnologiche e professionali;</u>	
	<u>47) l'attività di istruzione, formazione e specializzazione</u>	
	<u>nel campo: agricolo, industriale, commerciale, dei servizi,</u>	
	<u>tecnologico e informatico, della conservazione e valorizza-</u>	
	<u>zione del patrimonio culturale, artistico, architettonico e</u>	
	<u>monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e riabili-</u>	
	<u>tativa;</u>	
	<u>48)L' Istituzione di corsi di formazione per particolari</u>	
	<u>specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e</u>	
	<u>privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università</u>	
	<u>nazionali e straniere;</u>	
	<u>49)La Realizzazione, anche di intesa con Enti internazio-</u>	
	<u>nali, nazionali e regionali di stage di apprendimento e di</u>	
	<u>tirocinio particolarmente qualificate per la persona disabile;</u>	
	<u>50)La partecipazione a programmi, iniziative e progetti euro-</u>	
	<u>pei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;</u>	
	<u>51)La gestione di strutture ricettive di ogni tipo a tem-</u>	

	<u>po determinato e indeterminato, anche in collaborazione con</u>	
	<u>Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e di-</u>	
	<u>stribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano</u>	
	<u>sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di diffi-</u>	
	<u>coltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tut-</u>	
	<u>ti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per fe-</u>	
	<u>rie, colonie, strutture alberghiere e simili.</u>	
	<u>La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività a-</u>	
	<u>vente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento</u>	
	<u>degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione</u>	
	<u>autonoma anche ai non soci. Potrà gestire ed erogare servizi</u>	
	<u>nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da spe-</u>	
	<u>cifiche normative caso per caso.</u>	
	<u>Potrà comunque svolgere attività diverse, in qualsiasi set-</u>	
	<u>tore, in particolare nel settore turistico, culturale, agri-</u>	
	<u>colo, industriale, commerciale ,finalizzate all'inserimento</u>	
	<u>lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b)</u>	
	<u>dell'art. 1 della legge 381/91.</u>	
	<u>In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno</u>	
	<u>il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e,</u>	
	<u>compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci</u>	
	<u>della cooperativa stessa.</u>	
	<u>Potrà partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private</u>	
	<u>ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di</u>	
	<u>beni e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e</u>	

	<u>privati;Potrà,altresi, acquistare o prendere in affitto mac-</u>	
	<u>chine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessari allo svi-</u>	
	<u>luppo della attività sociale,ricevere qualsiasi incentivo,</u>	
	<u>contributo e sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a</u>	
	<u>norma di legge vigente o emanande da organismi comunitari,</u>	
	<u>nazionali, regionali;compiere nei limiti consentiti dalla</u>	
	<u>legge qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed</u>	
	<u>economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;aderire</u>	
	<u>a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affi-</u>	
	<u>nità di scopi;stipulare convenzioni con personale specializ-</u>	
	<u>zato o professionisti ove non ne siano disponibili tra i so-</u>	
	<u>ci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato</u>	
	<u>e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della</u>	
	<u>Società;ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere fi-</u>	
	<u>nanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipa-</u>	
	<u>zioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque</u>	
	<u>accessoria all'attività sociale.</u>	
	<u>La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al</u>	
	<u>raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i</u>	
	<u>limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di</u>	
	<u>svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-</u>	
	<u>lamento approvato dall'Assemblea dei soci.</u>	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, diretta-	
	mente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperati-	
	va;	
	c) soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge;	
	d) soci svantaggiati così come definiti dalla L. n.381/91.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Coope-	
	rativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi	
	solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare	
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio in-	
	serimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	<u>Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla</u>	
	<u>speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11</u>	
	<u>del presente statuto:</u>	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) <u>l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la</u>	
	<u>compagine societaria;</u>	
	c) <u>il mancato adeguamento agli standard produttivi o comun-</u>	
	<u>que l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-</u>	
	<u>giunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità</u>	
	<u>del suo inserimento nell'impresa;</u>	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	<u>Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-</u>	
	<u>nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto</u>	
	<u>di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-</u>	
	<u>cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai</u>	
	<u>soci di cui all'art. 5 del presente statuto.</u>	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	

	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	

	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rim-	
	borso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimen-	
	to o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	<u>Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-</u>	
	<u>strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-</u>	
	<u>tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-</u>	
	<u>rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-</u>	
	<u>cessivi artt. 39 e seguenti.</u>	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	

	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qua-	
	lora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto	
	di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai re-	
	golamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di volonta-	
	riato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio	
	un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministra-	
	tivo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa,	

	<u>Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il</u>	
	<u>rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o</u>	
	<u>causa.</u>	
	<u>Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre</u>	
	<u>opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e</u>	
	<u>seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo</u>	
	<u>scioglimento del rapporto sociale determina anche la risol-</u>	
	<u>uzione dei rapporti mutualistici pendenti.</u>	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	

	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	

	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 .	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	

ri.	
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
l'emissione dei titoli.	
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
del precedente articolo.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
previste per i soci cooperatori.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 21 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a eu-	
ro 200,00 (duecento virgola zero zero) né superiore ai limiti	
di legge;	
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	

	di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	<u>Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie</u>	
	<u>quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con</u>	
	<u>lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al</u>	
	<u>potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-</u>	
	<u>firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-</u>	
	<u>te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali</u>	
	<u>dichiarazioni mendaci.</u>	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	

	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	

	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	

	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o in alternativa l'Ammi-	
	nistratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R	
	o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	

	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	

	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	<u>Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-</u>	
	<u>scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-</u>	
	<u>no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.</u>	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 3 voti in base all'ammonta-	
	re della quota di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372	

	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	

	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica sino a revoca da parte	
	dell'Assemblea dei soci o a dimissioni degli stessi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventual-	
	mente, il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	

	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	

	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	<u>La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle</u>	
	<u>deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-</u>	
	<u>minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-</u>	
	<u>rali, Institori e Procuratori speciali.</u>	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	

	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	

	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00 . Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative .	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	

	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità .	
	Imposta di Bollo assolta per via telematica ai sensi del de-	
	creto 22/02/2007 mediante M.U.I. Copia su supporto informati-	
	co conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai	